



**Audizione sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della
direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile
2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili**

presso

Commissione Industria, Commercio e Turismo

Senato della Repubblica

Roma, 2 Febbraio 2011

1. Osservazioni generali

Confindustria ritiene che lo schema di decreto legislativo che attua la direttiva 2009/28/CE per la promozione delle energie rinnovabili, rappresenta un provvedimento correttamente impostato nelle linee generali, ma privo degli elementi di dettaglio atti a conferire al testo il necessario carattere di concretezza ed applicabilità.

Lo sviluppo delle fonti rinnovabili costituisce una delle grandi sfide che il nostro paese deve affrontare non solo per garantire una diversificazione del mix energetico, ma anche per trasformare la sfida ambientale in un'opportunità di crescita industriale ed occupazionale.

Confindustria ritiene indispensabile che gli indirizzi del presente decreto siano strettamente collegati agli obiettivi quantitativi e temporali trasmessi alla Commissione Europea in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE e coerenti con il raggiungimento del target al 2020. Tale indicazione è essenziale sia per inquadrare sotto il profilo qualitativo e quantitativo lo sviluppo, nei diversi settori, necessario a raggiungere gli obiettivi nazionali. È infatti indispensabile dimensionare correttamente l'entità degli sviluppi necessari ed evitare un oneroso quanto inutile superamento degli obiettivi (incentivati) imposti, superamento che certamente anche il sistema industriale italiano, al pari degli altri Paesi europei, non può permettersi. Considerato il ruolo imprescindibile delle misure per l'efficienza energetica - senza le quali l'obiettivo per fonti rinnovabili non sarà raggiungibile per il nostro Paese - riteniamo necessario che la Commissione responsabilmente esprima nel suo parere un forte sollecito all'azione del Governo per predisporre il Piano Straordinario per l'efficienza energetica previsto dalla legge 99/09 e tuttora in grave ritardo.

Il recepimento della Direttiva Comunitaria rappresenta un'importante occasione per fornire un **quadro normativo certo e stabile** nel medio/lungo periodo e per permettere agli operatori di pianificare la propria strategia di investimento. Anche attraverso un processo di razionalizzazione dei costi in linea con l'evoluzione tecnologica e con i livelli incentivazione prevalenti nei principali paesi europei.

Sul piano normativo dobbiamo constatare con rammarico che, nonostante i grandi obiettivi di semplificazione del Governo, il testo in discussione rimanda la definizione di elementi regolatori fondamentali per gli investitori ad una pluralità di **decreti di regolazione** di successiva emanazione.

Come ha ricordato recentemente il Ministro dell'Economia, in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, è necessario evitare il rischio che provvedimenti quadro del settore, che nascono per semplificare e dare certezze agli investitori si conformino alla facile deriva della *"..delegificazione, passare cioè dalla legge al regolamento, che è come passare dalla padella nella brace. Perché i regolamenti sono pesanti come le leggi ed essendo intercambiabili non alleggeriscono ma anzi appesantiscono la burocrazia"*. L'esperienza degli oltre venti interventi di modifica

del mercato dei certificati verdi negli ultimi cinque anni dovrebbe costituire una importante lezione da non ripetere per evitare lo stallo del settore.

Per superare tali criticità e ridurre il ricorso a decreti successivi, fondamentale per offrire un quadro certo agli stakeholder del mercato, è necessario indicare con chiarezza nel decreto i criteri e le regole di attuazione degli obiettivi del settore. In tal senso sarebbe comunque opportuno che tali decreti fossero limitati a provvedimenti di carattere di indirizzo e di attuazione e non regolamentare.

E' opportuno ricordare che l'energia è materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni, perciò è necessario definire chiari obiettivi di sviluppo delle energie rinnovabili specifici per ogni regione: la definizione di un **burden sharing regionale** è fondamentale per responsabilizzare le autorità locali nel raggiungimento dell'obiettivo nazionale al 2020.

Tuttavia nel decreto in esame si deve ravvisare la mancanza sia di una ipotesi di ripartizione del potenziale di sviluppo delle fonti rinnovabili tra gli enti locali, sia di un modello volto a definire un **meccanismo di premio** per le regioni più virtuose e **di sanzioni** alle regioni che non sono in grado di fornire il loro contributo allo sviluppo delle energie rinnovabili e delle relative infrastrutture complementari.

È dunque auspicabile che il Governo colga l'occasione di questo decreto per individuare un meccanismo di allocazione degli obiettivi regionali, che dovrebbe essere basato su considerazioni tecniche, valutando le potenzialità di risorse e impieghi presenti sul territorio.

Di seguito si riportano le osservazioni di Confindustria sui principali temi affrontati dallo schema di decreto, quali la semplificazione delle procedure amministrative, le energie rinnovabili elettriche, le misure per la promozione delle rinnovabili termiche e dell'efficienza energetica, le reti energetiche ed in conclusione i commenti per il settore dei trasporti.

2. Semplificazione delle procedure autorizzative

Al fine di rendere maggiormente efficace ed efficiente lo sviluppo delle energie rinnovabili, è fondamentale svolgere una forte azione di **semplificazione amministrativa** per rendere più veloci e trasparenti gli **iter autorizzativi** per la costruzione delle infrastrutture energetiche, con particolare riferimento alla **reti di connessione** degli impianti di produzione da fonte rinnovabile.

Oggi infatti ci sono richieste di connessione attive pendenti sulla rete di trasmissione e distribuzione per circa 160.000 MW, quasi il triplo del fabbisogno nazionale alla punta. Per gestire questa situazione è necessario che nell'autorizzazione unica per la costruzione dell'impianto sia compresa anche la soluzione di connessione dello stesso alla rete, come previsto dalle recenti Linee

Guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387/2003.

Tuttavia lo schema di decreto, contrariamente a quanto previsto nelle Linee Guida, prevede due procedimenti separati, uno per l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto ed un altro per la costruzione delle opere di collegamento alla rete elettrica, riaprendo così la strada ad una pluralità di problemi che le Linee Guida avevano cercato di risolvere.

Infatti la separazione di tali procedimenti ha già determinato la mancata immissione in rete dell'energia prodotta dai nuovi impianti, dal momento che spesso l'autorizzazione dell'impianto è rilasciata in tempi più rapidi rispetto a quella delle opere di connessione, per la quale è richiesto il coinvolgimento di più enti locali.

Tale discrasia comporta sia un danno economico per i produttori i cui impianti vengono modulati, in quanto la mancata produzione viene ristorata solo parzialmente, sia un maggior costo in bolletta elettrica, dovuto comunque alla remunerazione della mancata produzione da energia rinnovabile, come stabilito nella delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 5/2010.

Al fine di ovviare a tali criticità è necessario salvaguardare il principio espresso nelle Linee Guida, per il quale nell'autorizzazione unica debba essere compresa anche l'autorizzazione alla costruzione delle opere di connessione.

Inoltre, al fine di evitare il problema della prenotazione della capacità di rete a cui non segue l'effettiva realizzazione dell'impianto, si suggerisce di posticipare il momento in cui viene riservata la capacità di connessione dalla accettazione del preventivo di connessione, fornito dal gestore di rete, alla conclusione dell'iter autorizzativo.

Peraltro sarebbe opportuno che il decreto in oggetto attribuisca all'Autorità espliciti poteri regolamentari atti a disincentivare le richieste di connessione fittizie, prevedendo sanzioni in caso di mancata realizzazione dell'impianto dopo aver ottenuto il preventivo per la connessione.

Anche per impedire il proliferare di domande presentate al solo scopo di interdire successive presentazioni, riteniamo indispensabile la previsione di idonei meccanismi atti a garantire la messa in servizio degli impianti per i quali si presenta domanda. Dovrà essere prevista la decadenza dei diritti connessi alla domanda, anche per gli impianti di piccola dimensione, qualora non vengano rispettati tempi massimi di realizzazione, con penalizzazione sulle garanzie prestate.

Infine si ritiene opportuno introdurre una procedura autorizzativa ad hoc, con tempistica accelerata e adempimenti semplificati, per i nuovi impianti costruiti a fronte di decommissioning di vecchi impianti. Ciò permetterebbe, nel caso dell'eolico, un incremento della produzione derivante dalla maggiore efficienza

delle nuove turbine, anche a parità di capacità installata, ed una minore occupazione del territorio.

3. Le rinnovabili elettriche

3.1. Meccanismi di incentivazione

Il nuovo decreto modifica radicalmente il meccanismo di incentivazione delle energie rinnovabili, prevedendo la sostituzione progressiva del sistema dei certificati verdi con un nuovo meccanismo di tipo *feed-in tariff*, in coerenza con quanto adottato nei principali paesi europei.

Tale previsione può rappresentare il primo passo verso un'azione di stabilizzazione del quadro di incentivazione che persegua, al contempo, una necessaria riduzione della spesa sulla bolletta elettrica.

Confindustria ha più volte espresso preoccupazione riguardo ai costi crescenti per i consumatori elettrici. Dalle nostre analisi, condotte con il supporto scientifico di Enea, il raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo delle energie rinnovabili, per il solo settore elettrico (8,5 Mtep), avrebbe, nel 2020, un costo tra i 7-8 miliardi di euro all'anno, circa il triplo rispetto al costo di incentivazione nel 2010.

Si ribadisce la necessità che il presente decreto garantisca il ridimensionamento dei costi complessivi necessari rispetto al tendenziale attuale. Tale ridimensionamento è stato fissato, dall'art. 45 della legge n. 122/2010, nel 30% al 2020 e contiamo che il decreto ne mantenga e garantisca l'applicazione reale. Se consideriamo i valori programmatici del Piano di Azione sulle Fonti Rinnovabili contestualmente agli attuali meccanismi di determinazione del prezzo di ritiro da parte del GSE, l'importo complessivo del costo dei certificati verdi è di quasi 4 miliardi di euro di euro. Coerentemente con le indicazioni dell'articolo 45 riteniamo che tale valore tendenziale debba essere progressivamente ridotto del 30% al 2020.

Il passaggio ad un meccanismo *feed-in* è, in generale, condivisibile rispetto all'esigenza di garantire una maggiore certezza agli investitori. Tuttavia, per evitare le solite derive nazionali in termini di efficienza economica, è necessario che la misura sia accompagnata dall'identificazione **(i) delle modalità di determinazione del livello di incentivo e (ii) di un aggiornamento certo nella tempistica e coerente con l'evoluzione tecnologica.**

Per soddisfare le due condizioni si potrebbe recuperare un esplicito riferimento alla metodologia standard già utilizzata nella regolazione italiana del settore energetico, ovvero un modello di "concorrenza comparativa virtuale" (o criterio del benchmark). Con questo criterio il livello di incentivazione sarebbe determinato con riferimento ad un paniere di *best practice* di paesi europei. Successivamente l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, con modalità indipendenti, andrebbe ad aggiornare, su base biennale, i livelli medi di incentivazione riconosciuti alle diverse tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabile, considerando

anche il grado di evoluzione tecnologica. In questo modo sarà possibile offrire agli investitori italiani un quadro di sviluppo certo e stabile fino al raggiungimento degli obiettivi al 2020.

Un volta determinata la dinamica del livello di incentivazione, quest'ultimo rappresenterà il valore riconosciuto agli impianti esenti da procedure competitive ovvero il valore che sarà preso in considerazione come prezzo base d'asta per gli impianti sottoposti a tali procedure.

In considerazione dei costi legati alle necessarie politiche di incentivo per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, è importante che il raggiungimento di tali obiettivi non sia a carico esclusivo dei consumatori di energia elettrica, ma sia più equamente distribuito sulla collettività, attraverso l'allocazione dei costi sulla **fiscalità generale**.

Ciò è ancora più auspicabile ove si pensi che tali oneri sono necessari a raggiungere un interesse generale, definito nella Direttiva 2009/28/CE, e che, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo nazionale, sarà l'intero sistema Paese a dover sostenere il pagamento della sanzione.

Si consideri che la Commissione europea ha evidenziato che l'allocazione degli incentivi sulla fiscalità generale rappresenta un aiuto di stato perché tale sistema implica prelievi di tipo parafiscale a carico di tutti gli utenti. Tuttavia, come nella valutazione del caso Austria¹, se il sistema di allocazione sulla fiscalità generale è formulato in modo rispettoso alla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato può essere dichiarato ammissibile dalla Commissione.

Il decreto inoltre prevede l'assegnazione degli incentivi attraverso le **aste al ribasso** per gli impianti con potenza superiore ai 5 MW. Per gli impianti con potenza inferiore ai 5 MW invece l'incentivo si sostanzierà in una tariffa.

A prescindere dalle riflessioni sui valori soglia per l'attuazione delle aste, in generale su questo tema il decreto lascia aperti degli elementi di incertezza, come le **modalità di svolgimento delle aste** ed il **livello di incentivazione base**, che rendono insostenibile la progettazione di nuovi investimenti.

A nostro parere l'attuazione di un meccanismo d'asta per lo sviluppo delle fonti rinnovabili risulta efficiente solo se sussiste una chiara identificazione dell'oggetto della procedura di mercato. In linea generale, se anche si volesse procedere con questo metodo nell'ambito dello sviluppo del settore, dovrebbero essere chiaramente identificate non solo le caratteristiche dell'impianto ma anche le relative garanzie con riferimento alle infrastrutture di connessione per assicurarne la certezza del dispacciamento e l'economicità di funzionamento.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle gare dovrebbero essere individuati già nel decreto i criteri per la partecipazione all'asta, indicando se questa è aperta a tutti oppure limitata solo ai soggetti titolari di autorizzazioni

¹ Decisione del 4 luglio 2006 sul caso n.317/a2006 OJ 2006C221

ovvero se prevede il coinvolgimento degli enti locali, che dovrebbero individuare i progetti da autorizzare e da attribuire ai vincitori della gara.

Nel decreto dovrebbero essere indicate le soluzioni atte ad evitare eventuali criticità legate ai ritardi autorizzativi e ai ricorsi alla giustizia amministrativa sull'esito delle gare, prevedendo eventuali meccanismi di protezione degli investimenti o di sostituzione dei progetti bloccati.

La responsabilizzazione delle regioni deve garantire la definizione degli obiettivi regionali, l'identificazione dei grandi impianti ed il corretto iter autorizzativo, anche al fine di poter avviare i previsti procedimenti di assegnazione su base di asta al ribasso, a cui è demandata gran parte dell'armonizzazione dei livelli di incentivazione e conseguentemente di riduzione dei costi, mantenendoli costantemente allineati allo sviluppo tecnologico. La responsabilizzazione degli enti locali dovrà quindi prevedere regimi di penalizzazioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, anche a causa della mancata concessione delle necessarie autorizzazioni.

Risulta necessario approfondire, già nello schema di decreto, la relazione tra procedure autorizzative gestite a livello regionale e sub-regionale e le aste per l'ottenimento dell'incentivo, gestite a livello nazionale dal Gestore dei Servizi Energetici. Tali procedure risultano, infatti, tra loro scollegate e con tempistiche differenti e indipendenti.

Con riferimento al tema delle biomasse legnose appare fondamentale riuscire a coniugare le esigenze di promozione ed incentivazione delle energie rinnovabili con le esigenze di approvvigionamento delle industrie che usano il **legno e gli scarti legnosi** come materia prima per la propria produzione.

Confindustria sostiene la proposta del decreto di riferire la durata temporale del meccanismo di incentivo alla **vita utile dell'impianto**, chiaramente con determinazione conseguente dell'incentivazione da riconoscere ad ogni singola fonte. Riteniamo altresì inaccettabile la rideterminazione delle incentivazioni a fronte di rifacimenti, anche parziali, all'interno della vita utile dell'impianto. Si ritiene necessario che solo casi specifici, correttamente inquadrati nell'ambito delle diverse tecnologie, siano oggetto di deroga opportunamente motivata e valutata, al termine della vita utile dell'impianto, dall'Autorità indipendente di settore. Tali condizioni devono essere applicate a tutte le tecnologie per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

In tema di **scambio sul posto** si segnala che il decreto in esame attribuisce al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente competenze già affidate all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas dalla legge (vedi decreti legislativi n. 387/03 e n. 20/07).

Poiché sul tema sono emerse rilevanti criticità operative - legate alla difficile gestione dei flussi informativi tra gli operatori e al calcolo dell'energia immessa - si propone di prevedere la modifica del meccanismo dello scambio sul posto, attraverso un intervento diretto dell'Autorità, entro sei mesi dall'entrata in vigore

del presente decreto, secondo i principi di semplificazione e standardizzazione delle modalità di fruizione e delle procedure di determinazione del contributo previsto.

È inoltre necessario istituire, come stanno facendo con successo vari Paesi Europei, come Germania e Spagna, un soggetto terzo responsabile della corretta programmazione sul Mercato del Giorno Prima delle fonti rinnovabili non programmabili. Tale soggetto, e non i titolari degli impianti già sufficientemente incentivati, potrebbe essere incentivato con chiaro riferimento agli obiettivi economici raggiunti. A tale fine è necessario inserire obblighi di comunicazione per i titolari di impianti da fonti rinnovabili non programmabili con riferimento ad elementari fasi di esercizio: manutenzioni, esclusioni parziali, fuori servizio etc.

4. Le fonti rinnovabili termiche e la promozione dell'efficienza energetica

In questa parte lo schema di decreto legislativo è particolarmente apprezzabile perché definisce una strategia complessiva per centrare i target di sostenibilità ambientale al 2020, comprensiva di una politica strutturale di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle energie rinnovabili per il raffreddamento/riscaldamento.

Tuttavia si segnala che l'articolo 25 del decreto in oggetto prevede una diversificazione degli incentivi per le rinnovabili termiche e l'efficienza energetica a seconda della grandezza dell'intervento: gli interventi di piccole dimensioni avranno un incentivo prelevato sulle tariffe del gas naturale, mentre per quelli di maggiori dimensioni si prevede il rilascio dei titoli di efficienza energetica (di seguito TEE).

Con riferimento alla previsione volta a finanziare gli incentivi per le rinnovabili termiche e l'efficienza energetica con prelievi sulle tariffe del gas naturale, si ritiene opportuno sostenere un principio generale per cui gli incentivi debbano trovare copertura all'interno del settore cui si riferiscono, al fine di evitare sussidi incrociati tra i diversi servizi energetici.

Il decreto rimanda a decreti successivi la definizione dei livelli di incentivazione, dei requisiti tecnici per l'accesso agli incentivi nonché dei contingenti incentivabili. Anche in questo caso, la mancata quantificazione dell'incentivo per gli interventi di piccola taglia, determina un'insostenibile incertezza per gli operatori e non consente di valutarne l'**impatto economico sulle tariffe**.

Il decreto in oggetto, nel rinviare ai decreti la regolamentazione di dettaglio, stabilisce che tali interventi successivi debbano comunque **salvaguardare le iniziative già avviate**.

Tuttavia tale principio sembra non essere rispettato in tema di **cogenerazione** di cui all'articolo 27 dello schema di decreto. Infatti, al fine di tutelare gli investimenti già effettuati, è necessario che il calcolo del regime di sostegno per gli impianti cogenerativi entrati in esercizio tra il 1° aprile 1999 ed il 7 marzo 2007 sia svolto

sulla base dei criteri previsti dalla regolazione vigente al momento di entrata in esercizio degli impianti, riconoscendo espressamente per gli stessi la possibilità di ottenere la qualifica di cogenerazione secondo i criteri della delibera AEEG n. 42/02 ovvero, in alternativa, secondo i criteri definiti dalla Direttiva 8/2004 e dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

Si deve inoltre considerare che, come previsto dall'articolo 30, comma 11 della legge 99/2009, si sta dando attuazione al decreto legislativo n. 20/2007 che definisce gli incentivi alla cogenerazione; per cui appare necessario ricordare il provvedimento in esame con le misure di sostegno alla cogenerazione previste dalla normativa vigente per garantire la stabilità degli investimenti.

Al fine di promuovere lo sviluppo delle rinnovabili termiche la bozza di decreto prevede l'obbligo di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili in edifici di nuova costruzione e sugli edifici esistenti, soggetti a ristrutturazioni, che abbiano una superficie superiore ai 1.000 m². Per un maggiore sviluppo del settore potrebbe essere utile prevedere un meccanismo incentivante per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici di superficie netta calpestabile inferiori ai 1.000 MQ, nel caso di ristrutturazione dell'impianto termico esistente o di una parte dell'involucro edilizio dell'edificio esistente.

Al fine di stimolare il processo di riqualificazione degli edifici sarebbe peraltro utile inserire nel decreto anche l'obbligo di integrazione delle energie rinnovabili ai casi di ristrutturazione degli impianti termici in edifici esistenti. In tal senso è apprezzabile il ripristino dell'obbligo di presentazione della certificazione energetica dell'edificio all'atto della compravendita.

Inoltre, al fine di raggiungere l'obiettivo al 2020 al minimo costo, dovrebbe essere garantito che l'incentivazione sia effettivamente erogata alle fonti rinnovabili. In tal senso si segnala che per il **teleriscaldamento** è previsto un incentivo senza una sostanziale differenziazione delle fonti energetiche che alimentano la rete di teleriscaldamento, contrariamente ai principi di razionalizzazione che il decreto intende perseguire.

Inoltre il decreto stesso introduce all'articolo 27 alcune disposizioni volte a razionalizzare il sistema dei certificati bianchi.

Sul punto si segnala l'opportunità di:

- prevedere che l'applicazione delle eventuali sanzioni da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas per il mancato raggiungimento dell'obiettivo sia subordinata alla verifica della effettiva congrua offerta sul mercato dei titoli di efficienza energetica;
- ridurre il rischio economico in capo alle imprese che realizzano i progetti di efficienza energetica, anche attraverso la previsione di verifiche di conformità ex ante dei medesimi progetti da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

- individuare misure volte ad assicurare l'equilibrio tra l'offerta dei titoli di efficienza energetica e gli obiettivi di efficienza definiti nel D.M. 21 Dicembre 2007;
- prevedere una esplicita incentivazione delle tecnologie utili al recupero termico destinato ai fini energetici;
- dare attuazione alla normativa esistente (art. 4 punto 4 c del D.Lgs. 115/2008) che prevede che l'Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica definisca metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi.

L'articolo 28 dello schema di decreto legislativo prevede che l'ENEA, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, rediga e trasmetta al Ministero dello Sviluppo Economico almeno 15 **schede standardizzate** per la quantificazione dei risparmi nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi. Inoltre si richiede di prevedere anche una nuova scheda tecnica per tutti gli elettrodomestici dotati di etichetta energetica, che faccia riferimento a procedure standardizzate.

Tra i settori cui si richiede la quantificazione dei risparmi sono compresi gli automezzi elettrici e a gas naturale, con l'esclusione però del **gas di petrolio liquefatto (GPL)**. Il GPL auto contribuisce invece da anni al miglioramento dell'efficienza energetica nel settore dei trasporti, in quanto i suoi processi di produzione, trasporto, distribuzione e combustione sui moderni automezzi sono realizzati a bassa intensità energetica. Si propone pertanto di inserire anche il GPL poiché un intervento globalmente strutturato nel comprendere elettrico, gpl e metano, rappresenterebbe un incentivo equilibrato alla mobilità sostenibile.

5. Reti Energetiche

Il decreto - fonte di legge primaria - indica i criteri di incentivazione per lo sviluppo della rete, che sono la dimensione del progetto, il grado di innovazione, la rapidità di esecuzione e la **replicabilità** su larga scala.

Sul punto si segnala che la cristallizzazione in una legge appare inopportuna poiché andrebbe a irrigidire l'azione del regolatore che invece dovrebbe poter seguire le evoluzioni tecnologiche e le nuove e mutevoli esigenze del mercato.

Inoltre si ritiene che il criterio della replicabilità su larga scala possa limitare l'accesso al trattamento incentivante a progetti sperimentali, escludendo da tale ambito gli investimenti per la realizzazione delle reti intelligenti (*smart grid*) successivi alla fase preliminare.

Potrebbe tra l'altro essere inserito nel concetto di *smart grid* anche lo **stoccaggio** dell'energia. Infatti in un'ottica di efficienza è utile considerare anche le azioni rivolte al contenimento dei carichi di picco dell'energia da erogare, attraverso

soluzioni capaci di stoccare l'energia in periodi della giornata con bassa richiesta, per poi essere utilizzata successivamente, garantendo i fabbisogni delle utenze.

Al fine di promuovere gli interventi di **riduzione delle perdite di rete** si deve considerare che, attualmente, la regolazione delle reti di distribuzione prevede che gli effetti economici del maggiore o minore livello delle perdite effettive rispetto a quelle standard definite dall'Autorità rimangano in capo all'impresa distributrice. Considerato che i coefficienti di perdita standard non sono stati più revisionati dal 2004, è necessario che - a partire dal 2012 - siano aggiornati sulla base dei livelli di perdite effettive come desumibili dai dati più recenti disponibili.

6. Le rinnovabili nel settore dei trasporti

Con riferimento al tema dei **biocarburanti** si deve segnalare come, la mancata definizione nello schema di decreto dei **criteri di sostenibilità**, rinviata anche in questo caso a decreti interministeriali di successiva emanazione, non offre la certezza normativa sufficiente per consentire ai produttori di attuare la propria politica di approvvigionamento, produzione e distribuzione, in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva, tenendo presente gli impegni contrattuali a lungo termine già assunti.

Peraltro, i tempi necessari all'emanazione di decreti concertati con tre ministeri, sono lunghi e spesso disattesi a causa della complessità procedurale, per questo motivo appare evidente l'impossibilità a rispettare la data del 1° gennaio 2012 per l'entrata in vigore degli obblighi di sostenibilità del prodotto, il cui eventuale rispetto potrebbe determinare anche problemi di distorsione sul mercato comunitario.

Per questi motivi sarebbe opportuno che i criteri di sostenibilità siano definiti nel dettaglio già nello schema di decreto in esame.

Con riferimento alle norme relative alla sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi si evidenziano alcune **difformità** delle previsioni contenute nello schema di decreto **rispetto alla disciplina comunitaria**. Specificatamente:

Con riferimento alle norme relative alla sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi si evidenziano alcune **difformità** delle previsioni contenute nello schema di decreto **rispetto alla disciplina comunitaria**. Specificatamente:

- a. il provvedimento in oggetto prevede come unico strumento di controllo/certificazione della sostenibilità dei biocarburanti che questi siano prodotti in impianti che abbiano la certificazione congiunta del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente. Invece, la Direttiva 2009/28/CE prevede che l'operatore economico possa scegliere tre metodi alternativi di controllo/certificazione della sostenibilità dei biocarburanti, richiamati peraltro dall'articolo 7 quater dello schema di attuazione della Direttiva 2009/30/CE (atto senato 315), quali: (i) il sistema nazionale e l'automatico riconoscimento dei sistemi nazionali degli Stati Membri dell'Unione Europea; (ii) i sistemi volontari di certificazione riconosciuti dalla

Commissione europea e (iii) gli accordi bilaterali o multilaterali conclusi dall'Unione Europea e riconosciuti dalla Commissione ai fini della direttiva. Perciò il decreto in oggetto, conformemente alla disciplina europea ed allo schema di attuazione della Direttiva 2009/30/CE, dovrebbe stabilire la possibilità dell'operatore di ricorrere alternativamente ai tre sistemi di certificazione/controllo della sostenibilità dei biocarburanti, senza prevederne di ulteriori.

- b. La direttiva sulle fonti rinnovabili, prevede l'applicazione dei criteri di sostenibilità, senza porre alcuna distinzione per i biocarburanti prodotti all'interno o meno del territorio dell'Unione europea. Perciò, in linea con quanto previsto dalla disciplina europea, non dovrebbe essere riconosciuto un contributo energetico superiore ai biocarburanti solo perché prodotti in Europa.
- c. Infine, la Direttiva 2009/28/CE prevede espressamente che il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, materie cellulosiche di origine non alimentare ed alghe, è equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti. È dunque necessario allineare il decreto a tale previsione, poiché nello schema attuale è previsto che il contributo energetico dei biocarburanti citati è solo maggiorato.
- d. In ogni caso, si rende indispensabile l'armonizzazione delle date di decorrenza per il rispetto degli adempimenti tra lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/CE e lo schema legislativo di recepimento della direttiva 2009/30/CE relativa ai biocarburanti.

Infine si ritiene necessario perseguire l'obiettivo di promuovere la diffusione su larga scala delle infrastrutture di ricarica dei **veicoli elettrici**, al fine di consentire il più ampio sviluppo della mobilità elettrica, e sfruttando in tal modo le sinergie con il più ampio sistema delle *smart grids*.

Tale obiettivo può essere efficacemente raggiunto affidando alle imprese distributrici lo sviluppo delle suddette infrastrutture, poiché solo i distributori possono garantire una diffusione territoriale uniforme nonché l'adozione di standard tecnologico-funzionali comuni.

Tale attività potrebbe essere sottoposta all'azione di indirizzo e supervisione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alla quale dovrebbe essere affidato il compito di definire la regolazione del servizio e la copertura dei relativi oneri, garantendo l'accesso non discriminatorio al servizio.